

«Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020): le misure per imprese e lavoratori»

Avv. Sergio Patrone



«Le misure per le imprese»



CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Art. 25

Previsto un **contributo a fondo perduto** per le PMI in caso di calo complessivo dei ricavi di almeno due terzi ad aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

Il contributo è determinato applicando alla differenza tra il fatturato del mese di aprile 2020 e quello di aprile 2019 del 20% , le seguenti percentuali:

- a) **20%** per le imprese con ricavi fino a 400.000 euro nel periodo di imposta 2019;
- b) **15%** per le imprese con ricavi da 400.000 euro a 1 milione di euro nel periodo di imposta 2019;
- c) **10%** per le imprese con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.

La domanda di contributo va presentata telematicamente all'Agenzia delle entrate entro 60 giorni dall'avvio della procedura telematica, come verrà definita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.



RICAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Art. 26

Al fine di supportare il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni operanti nei settori bancario, finanziario e assicurativo è previsto un **credito di imposta** a favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano versamenti in conto aumenti di capitale, **pari al 20% del conferimento effettuato** e comunque fino a 2.000.000 di euro.

È stato previsto inoltre un **credito di imposta pari al 50% delle perdite di esercizio** riferite al 2020 eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale deliberato dall'impresa entro il 31 dicembre 2020.

Istituito il «**Fondo Patrimonio PMI**» che potrà sottoscrivere fino al 31 dicembre 2020 obbligazioni e titoli di debito emessi dalle imprese destinatarie delle misure in esame.



CREDITO DI IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE

Art. 28

Per le imprese e coloro che esercitano arti o professioni, previsto un **credito di imposta pari al 60% dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo** destinati all'esercizio dell'attività imprenditoriale o di lavoro autonomo.

Il credito di imposta è previsto anche per i canoni di locazione relativi a contratti di affitto di azienda in cui sia presente almeno un immobile a uso non abitativo destinato all'attività di impresa, ma è ridotto al 30% dei canoni di locazione.

Il credito di imposta è riferito ai **canoni corrisposti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020** ed è **condizionato ad una diminuzione di fatturato di almeno il 50%** nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente.

Il **credito di imposta può essere ceduto** al locatore o ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari.



«Le misure per il lavoro»



AIUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI SALARI DEI DIPENDENTI
Art. 60

Le Regioni e le Province autonome possono concedere aiuti, sotto forma di sovvenzioni, in favore di imprese di settori o dimensioni determinati, per il **pagamento dei salari dei dipendenti (ivi inclusi i contributi) per evitare i licenziamenti** durante la pandemia.

L'aiuto è concesso per un periodo **non superiore a 12 mesi** decorrenti dalla data della domanda, a condizione che i dipendenti continuino a svolgere l'attività lavorativa durante il periodo in cui è concesso l'aiuto.

La misura dell'aiuto è stabilita in misura non superiore **all'80% della retribuzione mensile lorda** (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Art. 66

Viene modificato l'art. 16 del D.L. 18/2020 (convertito in Legge 27/2020) prevedendo che le mascherine chirurgiche in commercio sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) non soltanto per i lavoratori, ma anche per i volontari, sanitari e non, così come per i lavoratori domestici e familiari.



ESTENSIONE PERIODI DI CIGO E ASSEGNO ORDINARIO

Art. 68

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per COVID-19, possono usufruire della cassa integrazione o assegno ordinario per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, che può essere incrementata di **ulteriori cinque settimane** per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane.

È altresì prevista la possibilità di chiedere un **ulteriore periodo di quattro settimane** di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Per i lavoratori del settore del turismo, spettacoli dal vivo è possibile usufruire delle ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1 settembre 2020.

**ESTENSIONE PERIODI DI CIGO E ASSEGNO ORDINARIO PER AZIENDE
GIÀ IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA**

Art. 69

I datori di lavoro che si trovano già in cassa integrazione straordinaria possono richiedere la cassa integrazione ordinaria o l'assegno ordinario per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, che può essere incrementata di **ulteriori cinque settimane** per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane.

È prevista, inoltre, la possibilità di richiedere un **ulteriore periodo di quattro settimane** di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.



CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
Art. 70

I datori di lavoro destinatari della cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020 (convertito n Legge n. 27/2020) possono richiedere la cassa integrazione in deroga per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, che può essere incrementata di **ulteriori cinque settimane** per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso.

È altresì prevista la possibilità di richiedere un **ulteriore periodo di quattro settimane** di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Per i lavoratori del settore del turismo, spettacoli dal vivo è possibile usufruire delle ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1 settembre 2020.

PAGAMENTO DIRETTO DELL'INPS DELLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA Art. 71

All'art. 22 del D.L. 18/2020 viene introdotto l'art. 22 quater il quale prevede che, per i periodi successivi alle prime nove settimane, **i trattamenti di integrazione salariale in deroga** di cui all'art. 22 del D.L. Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27) sono **concessi direttamente dall'INPS** a domanda del datore di lavoro, previo invio telematico della domanda contenente la lista dei beneficiari e l'indicazione delle ore di sospensione per ciascun lavoratore.

Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'Inps trasmette la domanda entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'Inps.

L'Inps autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni . L'anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l'Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.

PAGAMENTO DIRETTO DELL'INPS DELLA CIGO E ASSEGNO ORDINARIO

Art. 71

All'art. 22 del D.L. 18/2020 viene introdotto l'art. 22 *quinquies* il quale prevede che, con riferimento alle richieste di **cassa integrazione ordinaria** e **assegno ordinario** presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del D.L. Rilancio, il relativo pagamento è effettuato **direttamente dall'INPS** a domanda del datore di lavoro, previo invio telematico della domanda contenente la lista dei beneficiari e l'indicazione delle ore di sospensione per ciascun lavoratore.

Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'Inps trasmette la domanda entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'Inps.

L'Inps autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni . L'anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l'Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.

**ULTERIORE PERIODO DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
DA PARTE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
Art. 87**

Le Regioni e le Province autonome possono concedere in favore dei lavoratori che non hanno diritto alla NASPI e che hanno cessato la cassa integrazione in deroga nel periodo dal 1 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga (comprensiva di contribuzione figurativa), nel limite massimo di 12 mesi e con termine il 31 dicembre 2020.



MODIFICHE AI CONGEDI PER I DIPENDENTI E BONUS BABY SITTING

Artt. 72

A decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a **trenta giorni**, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

L'arco temporale di fruizione dei congedi è **esteso sino al 31 luglio 2020** e i periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa.

I genitori con **figli minori di anni 16**, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, senza indennità né contribuzione figurativa, ma con **divieto di licenziamento**.

Aumentato da 600 euro a 1200 euro il bonus per l'acquisto di servizi di *baby sitting*. Il bonus può essere utilizzato direttamente per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus *baby sitting* è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido. Per il settore sanitario pubblico e privato accreditato, per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico il bonus è **aumentato da 1000 euro a 2000 euro**.



MODIFICHE AI PERMESSI RETRIBUITI
Artt. 73

I permessi retribuiti di cui alla Legge n. 104/92 vengono estesi a **dodici giornate** complessive usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.



DISPOSIZIONI IN TEMA DI DIVIETO E REVOCA DEL LICENZIAMENTO PER GMO
Art. 80

Esteso il **divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo** fino al 16 agosto 2020.

Sospensione delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso.

Possibilità per il datore di lavoro di **revocare i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo intimati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020**, purché contestualmente venga richiesta la cassa integrazione in deroga decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.



SMART WORKING

Art. 90

Riconosciuto il diritto allo *smart working*, anche senza accordo individuale, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un **figlio minore di anni 14**, a condizione che: i) nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore; ii) tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, i **datori di lavoro privati possono** applicare lo *smart working*, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

I datori di lavoro privati hanno l'obbligo di comunicare telematicamente al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori collocati in *smart working* e la data di cessazione della modalità di lavoro agile.



PROROGA NASPI E DIS-COLL
Art. 92

Nel caso in cui il periodo di fruizione di NASPI E DIS- COLL termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, lo stesso è **prorogato di ulteriori due mesi**, per un importo pari a quello dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria, a condizione che il percettore non sia beneficiario di altre indennità da COVID-19 previste nel D.L. n. 18/2020 o nel D.L. Rilancio.



RINNOVO/PROROGA CONTRATTI A TERMINE
Artt. 93

Introdotta la **possibilità**, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, **di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche senza causale.**



SORVEGLIANZA ATTIVA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 83

I datori di lavoro pubblici e privati hanno l'obbligo di garantire la sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori più esposti al rischio contagio.

I datori di lavoro che non hanno l'obbligo di nominare il medico competente possono avvalersi, per garantire la sorveglianza attiva, dei medici dell'INAIL.

Divieto di licenziamento del dipendente in caso di inidoneità alla mansione a causa di contagio da virus SARS-CoV-2.



FONDO NUOVE COMPETENZE

Art. 83

Istituito il **Fondo Nuove Competenze** per consentire la ripresa dell'attività, con possibilità per i CCNL sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni comparativamente più rappresentative, di sottoscrivere intese di **rimodulazione dell'orario di lavoro**, parte del quale finalizzato a **percorsi formativi**.



CONTRIBUTO INAIL PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Art. 95

L'INAIL può adottare misure di sostegno in favore delle imprese che hanno adottato nei luoghi di lavoro misure volte alla riduzione del rischio contagio, acquistando apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l'isolamento e il distanziamento dei lavoratori e/o altri strumenti di protezione.

Il contributo varia da un minimo di € 15.000 fino ad un massimo di € 100.000 a seconda della tipologia di impresa.



**CREDITO DI IMPOSTA PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO E
PER SPESE DI SANIFICAZIONE E ACQUISTO «DPI»**

Art. 120

Riconosciuto alle imprese, artigiani e lavoratori autonomi un **credito di imposta del 60%** per le spese sostenute nel 2020 (fino a un massimo di € 80.000) per interventi finalizzati a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento, compresi quelli edilizi per rifacimento di spogliatoi e mense, per realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per acquisto di arredi di sicurezza e, più in generale, per investimenti in attività innovative.

Previsto anche un **credito di imposta del 60%** per le spese sostenute per la **sanificazione degli ambienti di lavoro** nonché per **acquisto di dispositivi di protezione individuale** (mascherine, guanti, visiere e occhiali, ecc.) o **altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori** (termometri, termoscanner, barriere ecc.) e per le **spese di installazione**.



ESONERO PAGAMENTO TOSAP - COSAP
Art. 181

Previsto l'esonero del pagamento di tasse e canoni per le **occupazioni di suolo pubblico** (Tosap-Cosap) dal 1 maggio fino al 31 ottobre 2020, in favore di bar, ristoranti, discoteche e altri pubblici esercizi.





Via Domenico Cimarosa, 13- 00198 Roma- Tel. 06.8414402 - Fax 06.83391387
www.iurishub.it – s.patrone@iurishub.it